Comunicazione corrispettivi anche in anticipo sul 1º luglio

INTERPELLO ENTRATE

Non è però consentito l'uso promiscuo come registratore di cassa

Prima della data clou possibile l'utilizzo per il rilascio di scontrini

Alessandro Mastromatteo **Benedetto Santacroce**

Avvio unitario e modalità unica di certificazione dei corrispettivi giornalieri nonostante l'installazione dei registratori telematici sia avvenuta in tempi diversi nei punti vendita in cui si esercita l'attività: con la risposta ad interpello 139/E pub-

all'aggiornamento graduale dei re- no, per punto vendita sino all'avvenugistratori di cassa con i nuovi registratori telematici in maniera tempestiva, e quindi entro il 30 giugno 2019 per i contribuenti con volume d'affari oltre i 400mila euro obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dal 1° luglio 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 per tutti gli esercenti tenuti dal 1° gennaio 2020.

Le soluzioni prospettate nell'istanza di interpello, ma non condivise dall'Agenzia, puntavano invece non solo sulla decorrenza della memorizzazione e trasmissione telematica dal primo giorno di messa in servizio del registratore telematico, anche se precedente all'avvio dell'obbligo, con contestuale esonero dall'obbligo di certificazione con ricevuta o scontrino fiscale ed esonero di qualsivoglia sanzione amministrativa e penale, blicata ieri, l'agenzia delle Entrate ma anche sulla possibilità di certificaraccomanda comunque agli opera- re in maniera mista, con documento tori di procedere alla sostituzione o commerciale e con ricevuta o scontri-

ta installazione in tutti gli esercizi.

Nel rispondere all'interpello, l'Agen-

Le motivazioni dell'Agenzia

zia ha precisato innanzitutto come, prima della data di decorrenza dell'obbligo, i nuovi registratori telematici possono comunque essere utilizzati come registratori di cassa, per poi metterli in servizio e a regime con le nuove funzionalità. È prevista infatti nelle relative specifiche tecniche una procedura caratterizzata da diverse configurazioni dei registratori telematici, che pongono il registratore stesso nello stato di "censito", in quello "attivato" ed infine "in servizio": solo in quest'ultima fase, il registratore diviene effettivamente operativo potendo memorizzare e trasmettere telematicamente i dati.

In ogni caso, considerando come la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi risultano finalizzate al contrasto

all'evasione fiscale incentivando e semplificando l'utilizzo delle operazioni telematiche, le Entrate ricordano come, in assenza sul punto di espresse indicazioni contrarie, gli operatori potrebbero comunque su base volontaria decidere di mettere in servizio i registratori telematici prima del 1º luglio 2019.

Anche in questa ipotesi, tuttavia, non si potranno mai certificare in maniera promiscua i corrispettivi giornalieri procedendo in parte con il rilascio di documenti commerciali, avvalendosi di registratori o server telematici o della soluzione web che sarà messa a disposizione, ed in parte tramite scontrino o ricevuta fiscale in ragione della progressiva attivazione nei diversi punti vendita.

Inoltre, sino al 1º luglio 2019, la memorizzazione el'invio telematico dei dati non possono in alcun modo ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto Iva.

Minimi sopra soglia QUOTIDIANO DEL FISCO cor/ingresso diretto

FATTURA ELETTRONICA

Bollo primo trimestro sanatoria in arrivo

OdF

In arrivo la circolare delle che consentirà, tra l'altre sanare gli errori comm *s*i ai fini della liquidazione del mposta di bollo sulle fatture e roniche emesse via Sdi ne ssibilità di trimestre 2019, o di aderire al sery anche dopo il 2 consultazio settembre 19 e di evitare il disalling lento temporale delle delegh gli intermediari. Sono principali chiarimenti dall'Agenzia nel corso del ım Pa 2019, svoltosi nella rnata di ieri a Roma. iù nel dettaglio, si consentirà al contribuente di correre ai ripari e di evitare le sanzioni applicabili per gli errori eventualmente commessi nel primo trimestre (gennaio 2019-marzo 2019) nel liquidare l'imposta di bollo sulle e-fatture. Nello specifico, nel secondo trimestre sarà possibile

possibile). Sarà sufficiente

per il calcolo e il pagamento

correggere l'importo risultante

dal servizio messo a disposizione

dell'imposta di bollo sulle fatture

quotidianofisco.ilsole24ore.com

– Federica Polsinelli

L'articolo integrale su:

Benedetto Santacroce

elettroniche transitate via Sdi.

conguagliare ciò che non è stato versato o correggere ciò che è stato erroneamente versato in misura maggiore. Inoltre, se il contribuente si accorge di aver sbagliato a compilare i campi relativi all'imposta di bollo, non è necessario procedere a una nota di variazione (anche se

ARTITE IVA

Transito autorizzato già a partire dall'anno di superamento del tetto

n.1 «forfettario»

Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

Il contribuente minimo che supera la soglia di permanenza nel regime (Dl 98/2011) per più del 50%, può transitare nel regime forfettario già dall'anno del superamento. Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate nella risposta 140/2019 ad una richiesta di interpello.

Il caso proposto riguardava un libero professionista che nell'anno 2019 applicava il regime di vantaggio exarticolo 27, Dl 98/2011 (cosiddetto regime dei minimi) e che prevedeva, nell'anno stesso, di fuoriuscire dal regime a causa del superamento per oltre il 50% della soglia massima di 30mila euro valida ai fini della permanenza nel regime, ma non quella di euro 65mila prevista, invece, per il regime forfettario.

Siricorda che il regime dei minimi è stato abrogato a decorrere dal 2016 e che coloro che a quella data se ne avvalevano possono continuare a farlo fino alla naturale scadenza di cinque anni oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, a meno che non insorga una eventuale causa di esclusione.

Il quesito riguardava la data a decorrere dalla quale avrebbe potuto avvalersi del regime forfettario (legge 190/2014). La soluzione proposta prevedeva di transitare nel regime forfettario al momento dell'emissione della fattura determinante per il superamento della soglia dei 30mila, senza attendere il superamento del limite di 45mila euro; inoltre, si riteneva di poter indicare già nelle fatture successive il

nuovo riferimento normativo del regime forfettario determinando il reddito per l'intero periodo di imposta 2019 con il coefficiente di redditività previsto per il regime forfettario del 15 per cento.

La risposta dell'Agenzia ha confermato la soluzione prospettata dal contribuente. Nella situazione descritta, infatti, si determina una sorta di continuità/consecutività tra il regime dei minimi e quello forfettario tale da consentire il naturale passaggio da un regime all'altro.

Non trova quindi applicazione il comma111dellalegge 244/2007che obbligava chi usciva dal regime per il superamento dei limiti di ricavi per oltre il 50%, all'applicazione del regime ordinario per almeno 3 anni. Tale vincolo, infatti, era stato dettato prima dell'entrata in vigore del regime forfettario

Infatti i due regimi prevedono lo stesso trattamento ai fini Iva nel senso che la fattura è emessa non in forma elettronica e senza applicazione dell'Iva scontando soltanto l'imposta di bollo. Pertanto sotto tale profilo Iva nulla cambia con il superamento del limite di 30mila euro di fatturato, se non il riferimento normativo da indicare nella fattura.

Invece, ai fini dell'imposizione diretta i due regimi presentano, per la determinazione dell'imponibile, caratteristiche non coincidenti: per i minimi il reddito si determina contrapponendo i ricavi alle spese sostenute, mentre nel regime forfettario il reddito viene determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività. L'Agenzia precisa che l'ex minimo determina il reddito con il proprio coefficiente su tuttiiricavidel 2019. Ove nel precedente regime il contribuente avesse sofferto delle perdite fiscali deducibili nel quinquennio, queste possono essere dedotte anche dal reddito determinato con il forfettario.

Appalti, stop alla stretta sulle irregolarita

SBLOCCA CANTIERI

Il relatore Santillo: il fondo salva Pmi non sarà a carico delle imprese

Mauro Salerno

La microtassa per finanziare il fondo salva-Pmi rimaste intrappolate nei cantieri in crisi non sarà a carico delle imprese. E verrà rivista anche la contestatissima norma che consente alle amministrazioni di escludere dalle gare d'appalto le aziende sulla base di irregolarità fiscali e contributive non definitivamente accertate.

Arrivano due buone notizie per le imprese dagli emendamenti al decreto Sblocca cantieri cui sta lavorando la maggioranza in queste ore. Il voto sulle circa 1.200 modifiche presentate potrebbe cominciare già stasera. Ma l'approdo del decreto in Aula slitta al 28 maggio, dopo il voto per le Europee. A dare conto delle novità è Agostino Santillo (M5S), relatore del provvedimento al Senato: «Le risorse per il fondo salva-Pmi - ha spiegato durante un convegno organizzato dall'Ance a Roma - saranno trovate all'interno del quadro economico a disposizione delle opere».

Santillo ha anche annunciato l'arrivo di altre correzioni. Tra queste, un emendamento mirato a definire meglio le responsabilità dei funzionari pubblici di fronte al rischio di contestazioni per danno erariale, in modo da limitare il fenomeno del «blocco della firma», che secondo gli analisti del settore è una delle cause principali dello stallo degli investimenti. Confermata anche l'intenzione di riportare a 1 milione di euro (dai 200mila euro previsti dal decreto) la soglia minima per far scattare l'obblig gara con procedura aperta. Al di di questo importo tornerà poss la procedura negoziata a inviti

Modifiche in vista anche per bappalto, che dovrebbe scender 50 al 40 per cento. Annunciata a la retromarcia sugli incentivi d alla progettazione dei tecnici a

«Bene semplificar gare», ha sottolineato da parí ele Buia. E per dente dell'Ance Gal locca cantieri va questo il decreto/ salutato come v orimo segnale di attenzione» d' governo. Ma questo non basta a rantire il rilancio denti. Il refrain secondo gli investi rci sono» non basta più. «Vogli ⁿo sapere se, a parte gli nenti in competenza, le ammiz trazioni hanno le risorse in a da spendere. Altrimenti, le rirse rimangono inutilizzate». Seondo l'Ar soltanto il 4% dei 150 sanziati dalle ultime tre rdi bilancio è stato speso. Il re-

sto è bloccato.

Wolters Kluwer

When you have to be right

È una trasformazione il passaggio da unipersonale a individuale

DIRITTO DELLE IMPRESE

Per Unioncamere e notai non si tratta di scioglimento e nuova costituzione

Angelo Busani

Il Registro imprese ammette l'iscrizione dell'atto di trasformazione di una società unipersonale in impresa individuale: lo affermano gli Orientamenti della commissione tecnicogiuridica, composta da Unioncamere di capitali in comunione d'azienda. e Consiglio nazionale del notariato, pubblicati il 2 maggio 2019.

La notizia è assai rilevante in quanto la giurisprudenza, sia di legittimità (Cassazione n. 3670/2007, 12213/2008, 496/2015), che di merito (Tribunale di Mantova 28 marzo 2006; Appello di Torino, 14 luglio notai precisa anche che: 2010; Tribunale di Piacenza, 2 dicembre 2011; Tribunale di Piacenza, "per analogia", la disciplina in tema 22 dicembre 2011) è unanimemente schierata nel ritenere che l'attività giuridica in questione non sia qualificabile come "trasformazione" in senso tecnico e che si tratti, invece, di

uno scioglimento della società cui fa • si applica inoltre il termine di effiseguito l'assegnazione all'unico socio del patrimonio della società.

sono, ad esempio, diversi interventi del Consiglio nazionale del notariato e anche la massima K.A.37 dei notai del Triveneto), ha da tempo insistito per la legittima configurabilità di questa operazione: tesi fondata su una pluralità di argomenti e, in particolare, sull'osservazione secondo cui l'articolo 2500-septies del Codice civile ammette espressamente la "trasformazione" eterogenea da società In sostanza, non vi dovrebbe essere impedimento a trasformare una società unipersonale in una "ditta individuale" se è vero che una società pluripersonale può appunto essere trasformata in comunione d'azienda.

L'orientamento di Unioncamere e • all'atto in questione si applica, di trasformazione eterogenea di cui agli articoli 2500-septies, 2500-octies (questo, per il vero, non sembra

essere in termini) e 2500-novies del

Codice civile;

cacia differita di 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari La prassi professionale, invece (ci previsti dall'articolo 2500 comma 3, del Codice civile, salvo che consti il consenso dei creditori alla trasformazione ovvero il pagamento dei

> vies del Codice civile; • la pubblicità della trasformazione al Registro delle imprese avviene mediante la combinazione di tre adempimenti: a) la domanda di iscrizione della trasformazione della società in impresa individuale con effetto subordinato e differito al decorso senza opposizioni di creditori del predetto termine; b) la domanda di cancellazione della società (una volta divenuta efficace la trasformazione); c) la domanda di iscrizione dell'impresa individuale;

creditori che non hanno dato il con-

senso ai sensi dell'articolo 2500-no-

• la cancellazione della società trasformata dal Registro delle imprese è, a sua volta, subordinata alla presentazione della richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'impresa individuale derivante dalla trasformazione stessa.



IPSOA InPratica



IL METODO IPSOA InPratica

- L'immediata individuazione degli argomenti grazie alla struttura dei capitoli e alla grafica
- I casi concreti e gli esempi, tratti dalla pratica professionale
- La formula "sempre aggiornato" per consultare on line tutti gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione del testo cartaceo
- L'integrazione con One per consultare il testo completo della documentazione ufficiale e per approfondire

I best seller

FISCO con la legge di conversione del decreto semplificazioni

LAVORO E PREVIDENZA aggiornato con la Legge di Bilancio 2019, Decretone, RdC e Quota 100

CONTABILITÀ E BILANCIO

FALLIMENTO E CRISI D'IMPRESA aggiornato con il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" REVISIONE LEGALE DEI CONTI SOCIETÀ PROCEDURA CIVILE E ADR

SCELTI DA 25.000 PROFESSIONISTI

ACQUISTALI SUBITO!

www.ipsoa.it/ipsoa-in-pratica www.wolterskluwer.it/rete-di-vendita

Le novità del 2019

Gli atenei possono diventare Spa

UNIVERSITÀ

Arriva il parere favorevole del Consiglio di Stato alle richieste del Miur

Eugenio Bruno

Gli atenei privati possono, se vogliono, diventare Spa o Srl. A dirlo nistero dell'Istruzione. Un tema che niera affermativa solo al primo dei

era diventato improvvisamente due quesiti di viale Trastevere: se gli d'attualità a gennaio quando, du- atenei non statali possano acquirante l'esame in Parlamento del decreto semplificazioni, era spuntato un emendamento che privava del fondo di finanziamento pubblico (Ffo) le università che si fossero tra-

sformate in società di capitali. Quella norma non è mai giunta al traguardo ma il Miur - su spinta soprattutto degli atenei telematici aveva comunque interpellato i giuè il Consiglio di Stato in un parere dici di Palazzo Spada. I quali, dopo sulla natura giuridica delle univer- una prima pronuncia interlocutoria sità non statali che è stato emesso il a metà febbraio, sono entrati nel 9 maggio scorso su richiesta del mi- merito. Rispondendo però in ma-

stare la forma di una società di capitali. A loro giudizio possono perché non esiste «nel vigente ordinamento giuridico un'espressa esclusione, per le libere Università private, del perseguimento del fine di lucro».

Interlocutoria invece la risposta alla seconda domanda (A quali limitazioni vanno sottoposte gli atenei che lo fanno?). Nel passare la palla al legislatore i giudici ricordano che «non spetta a questo Consiglio forgiare "in positivo" un ulteriore tipo speciale di società di capitali».